

La riforma del Codice civile svizzero in materia di diritto di famiglia

di EMANUELA MOROTTI

SOMMARIO: 1. Il percorso di modifica del Codice civile svizzero - 2. L'unione domestica registrata - 3. Gli aspetti di novità del c.d. "matrimonio per tutti" - 4. La procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso.

1. Il percorso di modifica del Codice civile svizzero

Il processo di modifica del Codice civile svizzero in materia matrimoniale ha preso avvio il 18 dicembre 2020, quando il Parlamento ha approvato il nuovo testo codicistico che apre il matrimonio a tutte le coppie, ma i partiti di opposizione ne hanno bloccato l'adozione, ottenendo firme sufficienti a sottoporre la riforma a *referendum*. In tale sede, il 26 settembre 2021 si è registrata una doppia maggioranza simbolica, essendosi espressi a favore sia tutti i Cantoni, sia il 64,1% della popolazione: il Consiglio federale ha quindi preso atto del risultato nella seduta del 17 novembre 2021, fissando l'entrata in vigore della riforma al 1° luglio 2022. Da tale momento in poi le coppie dello stesso sesso potranno sposarsi, semplificando il sistema precedentemente vigente in favore di un unico modello corrispondente al matrimonio.

2. L'unione domestica registrata

Fino all'entrata in vigore della riforma le coppie omosessuali potranno continuare a formalizzare il loro legame mediante un'"unione domestica registrata", conosciuta anche nelle altre lingue ufficiali della Confederazione come *Partenariat enregistré entre personnes du même sexe* o *Eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare*, e disciplinata dalla legge federale n. 211.231 del 18 giugno 2004¹, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Questo istituto si rivolge esclusivamente a persone dello stesso sesso, che abbiano entrambe almeno diciotto anni e siano capaci di intendere e di volere, e che non siano già sposate o registrate in un'altra unione domestica; è richiesto inoltre che almeno uno dei *partners* abbia la

¹ Per un'analisi della legge federale sull'unione domestica registrata si rinvia a C. SARACINO, *Le unioni civili in Europa: modelli a confronto*, in *Dir. fam.*, 2011, p. 1471 e a M. COTTIER, *Registered Partnership for Same-Sex Couples in Switzerland: Constructing a New Model of Family Relationships*, in *Family Law and Family Values, The Onati International Institute for the Sociology of Law*, Hart Publishing, 2005, p. 180 ss..

cittadinanza svizzera o risieda in Svizzera². L'unione si perfeziona attraverso una procedura preparatoria, nella quale l'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio di uno dei *partners* verifica la presenza dei requisiti sopra indicati e, in caso di esito positivo, l'autorizza: da questo momento in poi decorrono tre mesi entro i quali registrare l'unione domestica in uno qualsiasi degli uffici dello stato civile svizzero.

Gli effetti principali che conseguono all'unione domestica registrata riguardano l'obbligo di assistenza e di rispetto reciproci (art. 12, L. n. 211.231), di contribuire al mantenimento dell'unione nella misura delle proprie forze e capacità (art. 13, L. n. 211.231) e di abitazione comune (art. 14, L. n. 211.231). Quanto ai rapporti patrimoniali, vige la regola della separazione dei beni (art. 18, L. n. 211.231), ma è possibile concordare una convenzione patrimoniale certificata da un notaio per stabilire una diversa [gestione](#).

In tema di filiazione, è previsto che i due *partner* non possano adottare un bambino, né ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per diventare insieme genitori (art. 28 L. n. 211.231). Tuttavia è possibile [adottare il figlio biologico o adottato dell'altro partner](#) (c.d. *stepchild adoption*), se l'unione domestica registrata dura da almeno tre anni e si è provveduto alla cura ed educazione del minore da almeno un anno, conseguendosi in tal caso gli stessi diritti parentali di una coppia sposata.

In presenza di un'unione domestica registrata, nel caso in cui uno dei *partner* diventi incapace, l'art. 374 del Codice civile svizzero (di séguito C.c.s.) attribuisce all'altro la rappresentanza legale, comprendente tutti gli atti giuridici di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione è necessario altresì il consenso dell'autorità di protezione degli

² L'unione domestica registrata è stata spesso sottoposta a disamina dal punto di vista del diritto internazionale privato, dato che l'art. 45, comma 3, della legge federale svizzera di diritto internazionale privato prevede che «Il matrimonio celebrato validamente all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica registrata». Ne trattano diffusamente D. DAMASCELLI, *La legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto nel diritto internazionale privato italiano ed europeo*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, p. 1103 ss., e A. DAVÌ, *Il riconoscimento delle situazioni giuridiche costituite all'estero nella prospettiva di una riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. internaz.*, 2019, p. 319 ss.; O. LOPES PEGNA, *Effetti dei matrimoni same sex contratti all'estero dopo il "riordino" delle norme italiane di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. internaz.*, 2017, p. 527 ss.

adulti, che è l'organismo competente in materia, istituito a seguito del recepimento della Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti³.

Inoltre, in base all'art. 377 C.c.s., se una persona incapace di intendere e di volere deve ricevere un trattamento medico sul quale non abbia precedentemente espresso la propria opinione vincolante, sarà compito del medico curante definire il trattamento necessario in collaborazione con il *partner* dell'unione domestica registrata, cui è riconosciuto espressamente il diritto di rappresentanza, nonché di dare o di rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o chirurgici necessari⁴.

Infine, in caso di morte del *partner*, sono riconosciuti all'altro i medesimi diritti successori che spettano al coniuge sposato, mentre questi si perdono in caso di scioglimento dell'unione domestica.

A tal fine, per procedere allo scioglimento sono previste due strade: se i *partners* sono d'accordo, possono rivolgersi al giudice civile del Tribunale competente rispetto al Cantone di domicilio e presentare per iscritto una convenzione di scioglimento, ossia un documento dove essi stabiliscono essenzialmente le conseguenze riguardo alla divisione dei beni acquistati insieme, nonché eventualmente la possibilità di continuare a frequentare i figli di uno dei *partners*.

L'unione domestica registrata può essere sciolta anche per volontà unilaterale, essendo sufficiente che uno solo dei *partners* si rivolga al Tribunale competente, dimostrando di vivere separati da almeno un anno. Ad ogni modo, sia in caso di scioglimento consensuale sia unilaterale, il giudice deciderà applicando analogicamente le disposizioni in materia di [divorzio](#).

Dal 1° luglio 2022 la disciplina appena descritta resterà operante soltanto per le unioni domestiche registrate già esistenti e che non intendano chiedere la conversione in matrimonio, procedura che si perfeziona mediante una semplice dichiarazione congiunta presso qualsiasi ufficio di stato civile in Svizzera.

³ Il recepimento della Convenzione è avvenuto il 28 giugno 2006, quando il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione, FF 2006, n. 6391.6525.

⁴ Cfr. art. 378 C.c.s.

3. Gli aspetti di novità del c.d. “matrimonio per tutti”

Dall’entrata in vigore della modifica del Codice civile svizzero non sarà più possibile registrare un’unione domestica e di conseguenza per tutte le coppie, eterosessuali o omosessuali, ci sarà a disposizione l’unico istituto del matrimonio, garantendo così uniformità di trattamento e parità di diritti.

È interessante osservare che la riforma tocca principalmente il testo in lingua francese del Codice civile svizzero, dato che la versione italiana e quella tedesca possedevano già una formulazione neutra a livello di genere per quanto riguarda la definizione di matrimonio, riferendosi infatti all’art. 94 C.c.s. agli “sposi” e “die Brautleute”, a fronte invece del testo francese che espressamente nominava “*l’homme et la femme*”.

Al di là di queste notazioni linguistiche, le principali novità per le coppie omosessuali rispetto al precedente regime dell’unione domestica registrata riguardano essenzialmente tre aspetti, attinenti alla filiazione, ai rapporti patrimoniali e alla cittadinanza.

Innanzitutto, le coppie dello stesso sesso che siano unite in matrimonio potranno adottare un bambino, possibilità prima limitata solo alla c.d. *stepchild adoption*, ossia all’adozione del figlio dell’altro *partner*⁵. La riforma pone così fine ad una disparità di trattamento, non solo rispetto alle coppie eterosessuali coniugate, ma anche rispetto ai *single*⁶, per i quali è già consentito adottare un bambino o una bambina, essendo sufficiente avere più di ventotto anni ed essere celibe o nubile, oppure, se già sposati o all’interno di una unione domestica registrata, è possibile adottare da soli a condizione di essere ufficialmente separati dal proprio *partner* da almeno tre anni, o infine se quest’ultimo è riconosciuto stabilmente incapace o assente da almeno due anni⁷.

Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali⁸, la riforma comporterà anche per le coppie omosessuali coniugate la soggezione al regime patrimoniale ordinario rappresentato dalla “partecipazione agli acquisti”, in base alla quale si distinguono due categorie di beni: i cosiddetti “beni propri”, di cui ciascun coniuge conserva sempre la proprietà, l’amministrazione

⁵ Nel 2016 è stato accolto il disegno di legge che prevede, per le coppie omosessuali, la possibilità di adottare i figli del *partner*.

⁶ Cfr. art. 264b C.c.s.

⁷ Cfr. art. 264a e 264b C.c.s.

⁸ Vedi M. PUELINCKX-COENE, *La Protection des Différents Membres de la Famille par le Droit Familial Patrimonial en Europe*, in *European Review of Private Law*, 2004, 2, p. 143 ss.

ed il godimento, tra i quali rientrano i beni di uso personale, i beni posseduti prima di sposarsi, così come quelli ricevuti per donazione o ereditati durante il matrimonio⁹.

La seconda categoria di beni riguarda i cosiddetti “acquisti”¹⁰, tra i quali rientrano il reddito da lavoro, le pensioni, le prestazioni previdenziali, l’indennità di disoccupazione, i redditi dei beni propri, gli interessi dei risparmi, gli affitti di immobili appartenenti ad un coniuge prima del matrimonio: la legge prevede che anche tali beni siano amministrati e gestiti in maniera indipendente in costanza di matrimonio, mentre solo al momento in cui dovesse sussistere un motivo di scioglimento di tale regime patrimoniale, come ad esempio in caso di successiva separazione o divorzio, morte o passaggio ad altro regime patrimoniale, tali “acquisti” saranno suddivisi in parti uguali tra i coniugi. La partecipazione agli acquisti si applica automaticamente in mancanza di una diversa dichiarazione, potendo i coniugi decidere di optare per la comunione dei beni¹¹ o per la separazione¹² mediante una sottoscrizione certificata da un notaio o da un pubblico ufficiale, a seconda del Cantone di domicilio.

Infine, un ultimo aspetto di rilievo riguarda la naturalizzazione svizzera¹³, che per le persone legate da un’unione registrata con un cittadino o una cittadina svizzeri segue una procedura ordinaria, mentre per le persone sposate il percorso risulta agevolato, richiedendo un minor periodo di soggiorno (cinque anni anziché dieci) e costi più contenuti.

4. La procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso

La riforma consentirà alle coppie formate da due donne di accedere alla donazione di spermatozoi, anche se i figli avranno diritto di conoscere l’identità del padre biologico: restano infatti vietate le donazioni di sperma anonime, nonché la donazione di ovuli e il cosiddetto utero in affitto.

⁹ Secondo l’art. 198 C.c.s. sono beni propri: le cose che servono esclusivamente all’uso personale di un coniuge; i beni appartenenti ad un coniuge all’inizio del regime o successivamente pervenutigli per eredità od altro titolo gratuito; le pretese di riparazione morale; i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

¹⁰ Precisamente, l’art. 197 C.c.s. stabilisce che “Sono acquisti i beni acquisiti da un coniuge a titolo oneroso durante il regime. 2 Gli acquisti di un coniuge comprendono segnatamente: 1. il guadagno del suo lavoro; 2. le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale; 3. il risarcimento per impedimento al lavoro; 4. i redditi dei suoi beni propri; 5. i beni acquisiti in sostituzione degli acquisti.”

¹¹ Cfr. art. 221 ss. C.c.s.

¹² Cfr. art. 247 ss. C.c.s.

¹³ In tema di naturalizzazione, si veda S. GEROTTO, *Giurisprudenza costituzionale in Svizzera nel biennio 2006-2007*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 4291 ss.

In particolare, si applicherà anche alle coppie *same sex* l'attuale legge federale n. 814.90 del 18 dicembre 1998, concernente la procreazione con assistenza medica (di seguito LPAM), in base alla quale è stato istituito un registro centrale dei donatori di sperma contenente i dati sulle donazioni effettuate in Svizzera a partire dal 1° gennaio 2001 nell'ambito di un metodo di procreazione medicalmente assistita.

Chi è nato grazie a tale procedura potrà, al compimento dei diciotto anni, presentare una richiesta scritta all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC)¹⁴ per ricevere informazioni sull'identità e sulle caratteristiche fisiche del donatore¹⁵, possibilità che è concessa anche prima della maggiore età, se sussiste un interesse meritevole di tutela.

A seguito della domanda di informazioni, l'Ufficio federale dello stato civile svizzero si mette in contatto con il donatore, se ancora domiciliato in Svizzera, chiedendogli se sia disposto ad incontrare il richiedente le informazioni: in caso di rifiuto, vengono ugualmente fornite a quest'ultimo le generalità e le informazioni comunicate al momento della donazione¹⁶, con l'avvertimento che è comunque vietato contattare il donatore o i membri della sua famiglia.

Ad ogni modo, l'art. 23 LPAM esclude qualsiasi rapporto di filiazione tra il donatore e la persona che è stata concepita con metodi di procreazione medicalmente assistita, stabilendo in particolare che quest'ultima non possa né impugnare il rapporto di filiazione rispetto al coniuge della madre, né promuovere l'azione di paternità nei confronti del donatore.

¹⁴ In base all'art. 25 LPAM è compito del medico che assiste la procedura di procreazione medicalmente assistita trasmettere all'Ufficio federale dello stato civile i dati indicati all'art. 24 LPAM, riguardanti precisamente cognome e nome del donatore, data e luogo di nascita, luogo di domicilio, luogo d'origine o nazionalità, professione e formazione; dati riguardanti le sue caratteristiche fisiche, data della donazione degli spermatozoi e risultati dell'esame medico.

¹⁵ In base all'art. 19 cpv. 1 LPAM: «I donatori debbono essere scelti accuratamente secondo criteri medici; segnatamente si devono eliminare, per quanto possibile, i rischi per la salute della donna che riceve gli spermatozoi donati. Non sono permessi altri criteri di scelta».

¹⁶ Cfr. art. 27 LPAM.